

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI (Sezione I)

Art. 1

È costituito con sede in Bari il Sindacato dei dirigenti e dei quadri apicali di aziende industriali con la denominazione di "FEDERMANAGER PUGLIA" (Nel seguito brevemente chiamato Sindacato).

Il Sindacato aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti e dei Quadri Apicali di Aziende Industriali (FEDERMANAGER) attenendosi alle norme e ai regolamenti dello stesso statuto Federmanager, nonché alle delibere dei competenti Organi federali.

Art. 2

Il Sindacato ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

È indipendente da qualsiasi ideologia ed organizzazione politica.

Art. 3

Il Sindacato si propone:

a) di rappresentare la categoria dei dirigenti e dei quadri apicali nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, Enti pubblici e privati del Territorio, di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti inerente ed opportuna a tale scopo;

- b) di tutelare gli interessi degli iscritti anche mediante la stipulazione di contratti collettivi e la trattazione di vertenze;
- c) di tutelare e promuovere l'immagine e il ruolo degli iscritti;
- d) di assicurare il contributo professionale degli iscritti al servizio del Territorio;
- e) di prendere iniziative rivolte alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli iscritti;
- f) di mantenere vivo nella categoria lo spirito di solidarietà e di collaborazione organizzando anche eventi di natura sociale - culturale - formativa;
- g) di finalizzare l'attività anche all'assistenza morale e materiale degli iscritti;
- h) di istituire le Rappresentanze Sindacali presso le Aziende nonché promuovere ed attuare iniziative tendenti alla valorizzazione della funzione degli iscritti.

Per il raggiungimento dei suoi fini il Sindacato può aderire ad altre organizzazioni che perseguono i medesimi fini in campo nazionale ed internazionale.

ISCRITTI (Sezione II)

Art. 4

Possono far parte del sindacato in qualità di iscritti tutti coloro che in Aziende produttrici di beni e servizi, rivestono o hanno rivestito la qualifica di dirigente o di quadro ai sensi dell'art. 2095 Cod. Civ..

Per quest'ultima categoria saranno iscrिवibili soltanto i quadri ai quali si applichi

un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 (definiti nell'accordo "quadri superiori") tra Confapi e Federmanager (di seguito "quadri apicali").

Si possono iscrivere, inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo, le figure previste come associabili dallo Statuto Federale.

Il superstite dell'iscritto può richiedere l'iscrizione al solo scopo di usufruire dei servizi di Federmanager.

In caso di perdita della qualifica di dirigente o quadro di azienda industriale o di servizi, l'iscritto è tenuto a comunicarlo al Sindacato.

Egli può chiedere di rimanere iscritto allo stesso Sindacato purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza allo stesso. Tale richiesta sarà esaminata con le modalità di cui all'ammissione (Art.6).

Ai fini di quanto previsto all'art. 25 questi dirigenti e/o quadri sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Coloro che continuano, quali dirigenti o quadri apicali, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 5

E' causa di non inscrivibilità al Sindacato essere iscritti ad altri Sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi della Associazione o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.

Non possono inoltre essere iscritti al Sindacato coloro che in seno all'azienda industriale o di servizi ove esplicano la loro attività direttiva, abbiano sostanziale preminente figura d'imprenditore.

Art. 6

La domanda per l'iscrizione deve essere formulata per iscritto dall'interessato ed adeguatamente documentata circa i requisiti di cui ai precedenti Art. 4 e 5.

Art. 7

Sull'accoglimento della domanda di iscrizione decide la Giunta Esecutiva, la quale qualora lo ritenga opportuno, chiederà parere al Collegio dei Probiviri. La deliberazione negativa della Giunta Esecutiva, con il parere concorde del Collegio dei Probiviri è inappellabile. Qualora la Giunta Esecutiva abbia deciso senza acquisire il parere del Collegio dei Probiviri, il richiedente può ricorrere, entro un mese dalla comunicazione di rigetto della domanda, al Collegio stesso che delibererà definitivamente.

Art. 8

Ogni iscritto verrà automaticamente aggregato alla Delegazione Territoriale del Sindacato di Provenienza o a quella indicata nella domanda di iscrizione. Potrà tuttavia

comunque ed in qualsiasi momento richiedere la iscrizione ad altra Delegazione Territoriale.

Art. 9

Tutti gli iscritti hanno uguali diritti e possono essere eletti a tutte le cariche sociali dopo un anno dalla loro iscrizione al Sindacato.

Non è eleggibile a cariche sociali chi ricopre incarichi con funzione di controparte nei riguardi dei dirigenti e dei quadri apicali.

Art. 10

Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare al Sindacato le variazioni di domicilio e di posizione lavorativa.

Art. 11

Gli iscritti sono tenuti a corrispondere puntualmente la quota associativa annua nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo in linea con le deliberazioni a livello nazionale.

Art. 12

L'iscrizione al Sindacato comporta l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, nonché tutte le deliberazioni che saranno adottate dagli organi del Sindacato nell'interesse della categoria e per la tutela dell'etica professionale degli iscritti. Eventuali inadempienze saranno deferite al Collegio dei Probiviri. L'iscrizione, oltre a comportare la sostanziale adesione all'attività del Sindacato, è incompatibile con

l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati o di chi comunque svolga attività contraria agli scopi del Sindacato.

Art. 13

L'iscrizione ha validità per l'intero anno e si intende tacitamente rinnovata se non sia stata presentata formale domanda di dimissioni da far pervenire entro il 30 Settembre dell'anno di validità dell'iscrizione. L'iscritto dimissionario è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso nel momento in cui sono presentate le dimissioni.

Art. 14

La qualità di iscritto si perde:

- a) Per dimissioni;
- b) Per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata accettata la richiesta di iscrizione;
- c) Per radiazione, quando l'iscritto abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria, contrari alle finalità del Sindacato o per gravi infrazioni;
- d) Per morosità. La radiazione sarà deliberata dalla Giunta Esecutiva. Contro la deliberazione di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale deciderà in modo definitivo.

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE DI BASE (Sezione III)

Art. 15 Delegazioni Territoriali

Il Sindacato è organizzato in Delegazioni Territoriali, comprendenti di norma una o più provincie.

Le Delegazioni hanno la funzione di facilitare i rapporti degli iscritti con il Sindacato e di curare lo svolgimento delle attività associative nell'ambito del proprio territorio.

Alle Delegazioni sono attribuiti, in funzione delle specificità locali, gli opportuni livelli di visibilità verso l'esterno e di autonomia, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rapporti con gli associati e la gestione contabile - amministrativa. Le singole Delegazioni operano autonomamente nelle aree di rispettiva competenza in funzione e nel rispetto dei dati esposti nei Bilanci preventivi parziali approvati relativi alla Delegazione.

In ogni Delegazione i Consiglieri ad essa appartenenti nominano tra di loro il Presidente della Delegazione.

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 25 (venticinque) iscritti, può deliberare, a maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto, variazioni alle Delegazioni Territoriali, quali:

- trasferimento di una o più provincie tra Delegazioni;
- costituzione di nuove Delegazioni, su base almeno provinciale;

- accorpamento di Delegazioni.

Art. 16 Organi del Sindacato

Sono organi del Sindacato:

- a) L'Assemblea degli iscritti;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Presidente;
- e) Il Vice Presidente;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Segretario;
- h) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) Il Collegio dei Probiviri;
- j) I Presidenti delle Delegazioni Territoriali.

Tutte le cariche ricoperte negli organi del Sindacato sono gratuite.

ASSEMBLEA (Sezione IV)

Art. 17

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti. Hanno diritto a partecipare gli iscritti

al 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea, in regola con il pagamento del contributo associativo dovuto e non soggetti ai provvedimenti di cui all'Art. 14. Sono inoltre ammessi a partecipare i nuovi iscritti nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno in corso e la data di indizione dell'assemblea.

Ogni avente diritto può farsi rappresentare con delega scritta da un altro iscritto il quale può essere portatore al massimo di tre deleghe. Il Presidente dell'Assemblea dispone il controllo del diritto di intervento all'assemblea anche per quanto riguarda la regolarità e il numero delle deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Sindacato o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dal Membro del Consiglio Direttivo che abbia maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato (Consigliere Anziano). In caso di modifiche statutarie la funzione di Segretario è svolta da un Notaio.

Per completare l'ufficio di Presidenza l'assemblea elegge tra gli intervenuti due scrutatori che coadiuvano il Segretario nelle operazioni di votazione palese ed in quelle di controllo disposte dal Presidente.

Oltre che per votazione formale, l'assemblea può deliberare anche per referendum secondo quanto disposto dall'Art. 22.

Art. 18

L'assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) Indicare le linee guida per l'attività del Sindacato;
- b) Eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- c) Approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno precedente ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo, sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- d) Ratificare eventuali adesioni del Sindacato ad altri Enti che perseguono i medesimi fini e le eventuali revoche;
- e) Deliberare su ogni argomento ad esso proposto dagli Organi Sociali.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- a) Deliberare su modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, ovvero formalmente richieste da almeno un decimo degli iscritti;
- b) Deliberare sulla fusione con altri Sindacati, sull'eventuale scioglimento con nomina dei liquidatori.

Art. 19

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il primo semestre di ciascun anno.

L'Assemblea Ordinaria deve riunirsi anche nei seguenti casi:

- a) Ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) A richiesta presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti;

c) A formale richiesta presentata da almeno un decimo degli iscritti.

Nei casi b) e c) l'Assemblea deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria deve riunirsi nei casi previsti dal secondo comma dell'Art. 18.

Qualora abbia luogo su iniziativa di un decimo degli iscritti l'Assemblea deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di prorogare di 30 (trenta) giorni tale termine per poter espletare i controlli di competenza.

Art. 20

Le assemblee sono convocate dal Presidente con comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione; la comunicazione deve essere trasmessa agli iscritti almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso di modifiche allo Statuto, la comunicazione dovrà contenere il testo delle variazioni proposte.

Art. 21

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e dei rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, quando è presente o rappresentato almeno 1/5 (un quinto) degli iscritti, salvo quanto previsto nel caso di scioglimento del Sindacato.

La votazione formale è fatta per alzata di mano, tranne che per l'elezione delle cariche sociali per le quali è richiesta la votazione segreta. In ogni caso lo scrutinio segreto può essere disposto dal Presidente dell'Assemblea o su richiesta di almeno il 30% (trenta per cento) degli iscritti presenti immediatamente prima della votazione.

Art. 22

La votazione per referendum può essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria o dal Consiglio Direttivo. Le modifiche statutarie presentate dal Consiglio Direttivo possono essere votate per referendum solo dopo essere state discusse in Assemblea.

In ogni caso il Consiglio Direttivo provvederà a nominare una Commissione Elettorale ad hoc.

Nel caso di votazione per referendum la comunicazione deve essere fatta con lettera recante le schede di votazione e contenente:

- a) La precisazione che trattasi di votazione per referendum;
- b) L'indicazione dell'ordine del giorno con l'illustrazione degli argomenti posti in votazione;
- c) L'indicazione della data e dell'ora di chiusura della votazione e del luogo ove avverrà

lo scrutinio delle schede.

La chiusura delle votazioni per referendum non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera relativa.

Le schede di votazione, per essere ammesse allo scrutinio, devono pervenire al luogo stabilito entro il termine fissato.

La votazione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti tranne il caso di modifiche statutarie, per il quale è necessaria la risposta di almeno un quinto degli iscritti e salvo quanto previsto nel caso di scioglimento del Sindacato.

Le procedure per le operazioni relative al referendum sono disposte dalla Commissione Elettorale con specifiche norme stabilite dalla Commissione stessa, idonee a garantire l'autenticità e, quando previsto, la segretezza delle votazioni.

Lo scrutinio è eseguito nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso. Qualora si debbano deliberare con votazione per referendum modifiche statutarie ovvero lo scioglimento del Sindacato, le operazioni di scrutinio vanno effettuate con la supervisione di un Notaio.

Art. 23

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti validi, espressi in Assemblea o a mezzo referendum, salvo quanto previsto nel caso di scioglimento del Sindacato.

L'approvazione dello Statuto e le eventuali successive modifiche devono essere approvate da almeno un quinto (1/5) degli aventi diritto al voto.

COMMISSIONE ELETTORALE (Sezione V)

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale composta da almeno 3 (tre) e non più di 7 (sette) iscritti. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati al Consiglio Direttivo. La Commissione Elettorale elegge nel suo ambito un Presidente ed un Segretario.

Il Regolamento Elettorale detta i compiti, le norme e le procedure cui la Commissione deve attenersi.

Alle operazioni di votazione e scrutinio possono in ogni caso assistere gli iscritti.

Nei casi in cui non sia possibile proclamare uno o più organi del Sindacato, la Commissione Elettorale procede a indire elezioni suppletive entro 60 giorni dalla data dell'ultimo verbale di improclamabilità dell'Organo che non sia stato eletto.

CONSIGLIO DIRETTIVO (Sezione VI)

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I suoi membri vengono determinati come segue, in funzione degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, in regola con il pagamento del contributo associativo dovuto e non soggetti ai provvedimenti di cui all'Art. 14. Vengono inoltre considerati i nuovi iscritti nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno in corso e

la data di indizione delle Elezioni:

Dirigenti

- Per ciascuna Delegazione Territoriale viene eletto il candidato che abbia riportato più suffragi. Ad esso si aggiungono un numero di consiglieri per ciascuna Delegazione Territoriale pari ad una unità ogni 50 (cinquanta) iscritti o frazione superiore a 25 (venticinque) dirigenti eletti secondo le modalità previste nel Regolamento Elettorale, in ordine decrescente di voti riportati.

- Per ciascuna Delegazione i Dirigenti in pensione non potranno essere in numero superiore alla metà dei membri previsti. Nel Consiglio Direttivo quindi il numero dei Dirigenti in pensione non eccederà quello dei Dirigenti in servizio.

- Per ogni Delegazione, in caso di più eletti, dovrà essere eletto almeno un Dirigente in pensione.

- A far parte del Consiglio possono essere ammessi 2 (due) Dirigenti della stessa Azienda o dello stesso Gruppo soltanto se in essi vi siano almeno 20 (venti) iscritti al Sindacato.

- Tutto quanto sopra fatto salvo il caso in cui il numero degli eletti sia insufficiente.

Quadri

- superata da parte dei quadri la soglia del 10% (dieci per cento) degli iscritti a Federmanager Puglia, sarà stilata una lista di candidati riservata ai quadri per l'elezione di un rappresentante in Consiglio e che raggiunta o superata la soglia del

30% (trenta per cento) degli iscritti, i posti previsti per i quadri in Consiglio saranno raddoppiati, assegnando il ruolo di consigliere al secondo classificato tra i candidati quadri.

Le procedure per l'elezione e la formazione del Consiglio Direttivo sono fissate dal Regolamento Elettorale.

In caso di vacanza di uno o più membri nel corso del triennio, subentrano automaticamente nell'ordine i primi non eletti nella precedente elezione secondo la lista dei non eletti compilata dalla Commissione Elettorale, nel rispetto delle regole suddette.

Qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio presenti contestualmente le dimissioni, o venga meno per qualsiasi altra causa, si deve procedere a indire nuove elezioni entro 60 (sessanta) giorni.

Il nuovo consiglio resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri Organi.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è l'organo che, in linea con le direttive dell'Assemblea e gli indirizzi del Sindacato, stabilisce la politica e le strategie del Sindacato in coerenza con quanto stabilito a livello nazionale da Federmanager, promuovendone tutte le attività coerenti con i fini statutari.

Il Consiglio Direttivo:

a) Elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il

Segretario;

- b) Nomina i rappresentanti negli organi statutari del Sindacato Nazionale;
- c) Autorizza il Presidente a stipulare convenzioni con Enti ed Organizzazioni esterni;
- d) Stabilisce la struttura territoriale ed organizzativa del Sindacato;
- e) Delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria;
- f) Predispone ed approva la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea Ordinaria.
- g) Stabilisce la misura, i criteri e le modalità per il versamento dei contributi sindacali;
- h) Propone all'Assemblea Straordinaria modifiche allo Statuto.
- i) Definisce ed approva il Regolamento Elettorale eventualmente sentito il Collegio dei Probiviri.
- j) Alla scadenza degli Organi Collegiali, o qualora ciò sia richiesto dal presente Statuto, nomina la Commissione Elettorale e stabilisce la data delle Elezioni da tenersi non prima di 30 (trenta) giorni e non oltre 90 (novanta) giorni dalla nomina della Commissione Elettorale.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno 4 (quattro) volte all'anno su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti.

La convocazione avviene mediante comunicazione da inviarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione. Nella stessa vanno specificati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi presiede il consigliere più anziano. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese, di norma, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede al momento della votazione.

Fatto salvo quanto previsto per le variazioni alle Delegazioni territoriali e per le nomine e le revoche del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza qualificata dei presenti, che per determinate materie sia necessaria una maggioranza diversa da quella semplice.

L'incarico di redigere il verbale verrà affidato dal Presidente al Segretario o in sua assenza ad uno dei presenti.

Decade dal mandato il Consigliere che ingiustificatamente non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive, salvo decisione contraria motivata del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri.

GIUNTA ESECUTIVA (Sezione VII)

Art. 28

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal

Segretario e dai Presidenti delle Delegazioni Territoriali, sempre che non vi facciano parte ad altro titolo. La Giunta Esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

La decadenza di un suo membro da Consigliere o dalle cariche di cui al comma precedente comporta la decadenza da membro della Giunta Esecutiva.

Decade il membro che ingiustificatamente non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive, salvo decisione contraria motivata del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri.

In tali casi il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del membro decaduto nella sua prima successiva adunanza.

La Giunta Esecutiva si riunisce di norma una volta al mese.

Per le convocazioni, le delibere e le votazioni della Giunta Esecutiva valgono le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo; tuttavia in caso di urgenza, la convocazione può essere anche telefonica. L'incarico di redigere il verbale verrà affidato dal Presidente al Segretario, o in sua assenza, o ad uno dei presenti.

Art. 29

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) Dare attuazione agli indirizzi ed alle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) Proporre al Consiglio Direttivo ogni provvedimento ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi statutari e la realizzazione dei programmi del Sindacato;

- c) Proporre al Consiglio Direttivo i nominativi degli iscritti da designare, in rappresentanza del Sindacato, negli organi statutari del Sindacato Nazionale ed Enti collaterali;
- d) Predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo;
- e) Deliberare l'ammissione degli iscritti;
- f) Deliberare la radiazione degli iscritti, sentito il parere del Collegio dei Probiviri
- g) Proporre al Consiglio Direttivo le modifiche del Regolamento.

La Giunta Esecutiva può adottare in casi di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'esame del Consiglio stesso nella sua prima successiva adunanza.

PRESIDENZA, VICE PRESIDENZA, TESORERIA, SEGRETERIA (Sezione VIII)

Art. 30 Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale del Sindacato.

Il Presidente dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e sovrintende al funzionamento degli uffici, dando disposizioni per realizzare gli obiettivi del Sindacato. In caso di urgenza, può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva, assumendo provvedimenti da sottoporre all'esame dello stesso organo nella sua prima successiva adunanza.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente ed al Tesoriere oppure ad uno o più Consiglieri particolari incarichi.

La carica di Presidente è incompatibile con cariche politiche di qualsiasi livello.

Il Presidente ed il Vice Presidente dovranno provenire da Delegazioni Territoriali diverse.

Art. 30 bis - Nomina e revoca del Presidente e del Vicepresidente

Ad un Presidente può succedere solo un Presidente appartenente a Delegazione diversa da quella del Presidente uscente, osservando, di regola, il principio di rotazione tra appartenenti alle diverse Delegazioni territoriali.

Il Presidente non può essere eleggibile per più di due mandati consecutivi, anche se questi siano stati interrotti anticipatamente rispetto alla loro scadenza naturale.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti non si applica qualora non vi siano candidature che rispondano alle regole suddette.

Per la nomina del Presidente si procede come segue:

- i Consiglieri che aspirino alla Presidenza dovranno presentare formale candidatura corredata da un programma di attività, almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo indetta per la nomina;
- nella riunione di Consiglio Direttivo sono previste fino a due votazioni a scrutinio

segreto e risulta eletto colui il quale raccolga la maggioranza qualificata dei Consiglieri;

- qualora tali votazioni non abbiano portato ad un esito positivo, viene indetta una nuova riunione del Consiglio Direttivo, da tenersi non prima di quindici giorni e non oltre ventuno giorni dalla precedente;

- in questa seconda riunione si procede ad un massimo di due votazioni, sempre a scrutinio segreto, e risulta eletto colui che nella prima votazione ottenga la maggioranza qualificata o, in mancanza, colui che nella seconda votazione ottenga la maggioranza semplice;

- qualora anche queste due votazioni non abbiano portato alla nomina del Presidente, si procede ad una terza votazione, nella quale risulterà eletto il Consigliere che avrà il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede al momento della votazione. In questo caso il Presidente provvederà a sciogliere il Consiglio Direttivo e a procedere a nuove elezioni, da tenersi entro 180 (centottanta) giorni.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta motivata di almeno quattro Consiglieri, può revocare il Presidente, con votazione segreta e a maggioranza qualificata.

Il Vice Presidente non può essere eleggibile per più di due mandati consecutivi, anche se questi siano stati interrotti anticipatamente rispetto alla loro scadenza naturale.

Il Vice Presidente viene nominato subito dopo l'elezione del Presidente con votazione segreta del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo un Consigliere di suo gradimento.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta motivata di almeno quattro Consiglieri, può revocare il Vice Presidente, con votazione segreta e a maggioranza qualificata.

Art. 30 ter - Reggenza

In caso di revoca del Presidente, i relativi poteri vengono assunti dal Vice Presidente, che li eserciterà per l'ordinaria amministrazione e per le procedure per la nomina del nuovo Presidente, che devono essere attivate entro 21 (ventuno) giorni dalla revoca.

In caso di contemporanea revoca del Presidente e del Vice Presidente, le stesse funzioni ed attività verranno assunte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 31 Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria del sindacato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Elabora i bilanci consuntivi annuali e i bilanci preventivi.

Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Viene eletto a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta motivata di almeno quattro Consiglieri, può revocare il Tesoriere, con votazione segreta e a maggioranza qualificata. Le relative funzioni vengono assunte ad interim dal Presidente.

Art. 32 Il Segretario

Il Segretario provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio.

È responsabile del funzionamento dei servizi del sindacato.

Redige i Verbali di riunione: delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Viene eletto a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta motivata di almeno quattro Consiglieri, può revocare il Segretario, con votazione segreta e a maggioranza qualificata. Le relative funzioni vengono assunte ad interim dal Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (Sezione IX)

Art. 33

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e tre supplenti. Sia i Componenti Effettivi, che i Supplenti devono provenire da Delegazioni differenti. A tale regola si può derogare solo nel caso che non vi siano candidati sufficienti.

I Membri Effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

In caso di dimissioni o d'impedimento nell'esercizio della carica o comunque di vacanza di un Membro Effettivo nel corso del triennio, subentra automaticamente il Membro Supplente della medesima Delegazione, o in assenza il Membro Supplente che abbia

riportato il maggior numero di suffragi.

Qualora la maggioranza dei componenti il Collegio presenti le dimissioni, o comunque il Collegio si riduca per qualsiasi causa a meno di tre membri, si deve procedere ad indire nuove elezioni entro 60 (sessanta) giorni.

Il nuovo Collegio resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri Organi.

Le procedure per l'elezione, la formazione e le eventuali sostituzioni dei membri del Collegio dei Revisori dei conti sono fissate dal Regolamento Elettorale.

Art. 34

I Revisori dei Conti controllano l'andamento della gestione economica e finanziaria, certificandone la correttezza contabile; esaminano il bilancio consuntivo, predisponendo apposita relazione accompagnatoria da presentare all'Assemblea Ordinaria.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (Sezione X)

Art. 35

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e tre supplenti. Sia i Componenti Effettivi, che i Supplenti devono provenire da Delegazioni differenti. A tale regola si può derogare solo nel caso che non vi siano candidati sufficienti.

I Membri Effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio che dovrà essere, di regola, espressione di Delegazione diversa da quella di appartenenza del Presidente di Federmanager.

In caso di dimissioni o d'impedimento nell'esercizio della carica o comunque di vacanza di un Membro Effettivo nel corso del triennio, subentra automaticamente il Membro Supplente della medesima Delegazione, o in assenza il Membro Supplente che abbia riportato il maggior numero di suffragi.

Qualora il Collegio si riduca per qualsiasi causa a meno di tre Membri, i Membri mancanti saranno nominati dal Consiglio direttivo in carica nel rispetto delle appartenenze alle varie Delegazioni. Il nuovo Collegio resta comunque in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri Organi. Le procedure per l'elezione, la formazione e le eventuali sostituzioni dei membri del Collegio dei Probiviri sono fissate dal Regolamento Elettorale.

Art. 36

Il Collegio dei Probiviri, oltre alle facoltà attribuitegli da altre norme del presente Statuto, ha le seguenti funzioni:

- a) Garantire il rispetto dello Statuto, verificando anche la legittimità statutaria delle decisioni e delle deliberazioni assunte dagli altri Organi del Sindacato;
- b) Esprimere i pareri o le delibere previsti dagli articoli 7 e 14 del presente Statuto;
- c) Esaminare istanze o ricorsi degli iscritti, esercitando, qualora richiesto, la

funzione di arbitro amichevole compositore;

d) Esprimere, qualora richiesto, il parere per le modifiche al presente Statuto, siano esse proposte dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli iscritti, secondo le modalità previste dallo Statuto.

PRESIDENTI DELLE DELEGAZIONI TERRITORIALI (Sezione XI)

Art. 37

Sono compiti dei Presidenti delle Delegazioni Territoriali:

a) curare la gestione delle sedi circoscrizionali, ove esistenti, attraverso una organizzazione rispondente alle esigenze operative;

b) mantenere i contatti con gli iscritti, fornendo l'informativa in ordine all'attività associativa;

c) fornire una prima assistenza in campo sindacale, previdenziale ed assistenziale, predisponendo i successivi approfondimenti quando necessario;

d) promuovere iniziative a livello locale atte a migliorare la visibilità del Sindacato e ad acquisire nuovi iscritti sulla base di programmi preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

e) curare, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, i rapporti con le Istituzioni Locali, riferendone al Consiglio stesso;

f) effettuare ogni attività ad essi delegata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II

PATRIMONIO E BILANCIO (Sezione XII)

Art. 38

Il patrimonio sociale si forma mediante le eccedenze positive dei bilanci d'esercizio annuali e con l'accettazione di eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Il patrimonio sociale può diminuire per risultanze negative dei bilanci d'esercizio annuali e per la perdita o decremento di valore delle immobilizzazioni tecniche.

Art. 39

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla data di chiusura il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario. I bilanci e le annesse relazioni devono essere tenuti a disposizione degli iscritti presso tutte le sedi delle Delegazioni Territoriali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Sezione XIII)

Art. 40 Scioglimento del Sindacato

Il Sindacato può essere sciolto per deliberazione dell'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Nell'eventualità che l'Assemblea sia convocata per lo scioglimento del Sindacato due volte consecutive, in prima e in seconda convocazione, a distanza minima di 1 (uno) mese e massima di 3 (tre) mesi, l'una dall'altra, non sia raggiunto il numero legale dei

partecipanti (due terzi degli associati), potrà essere convocata una terza Assemblea che, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento del sindacato con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in quale modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra gli associati.

Art. 41 Costituzione delle Delegazioni Territoriali

A parziale deroga rispetto a quanto previsto all'Art. 15 ed indipendentemente dal numero di iscritti, in fase di costituzione del Sindacato le Delegazioni Territoriali riconosciute sono:

- a) Bari, Lecce, Foggia, BAT;
- b) Brindisi;
- c) Taranto.

Art. 42 Prime Elezioni degli Organi Statutari e prima Assemblea Ordinaria

In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, sarà compito dei tre Delegati ad acta/Rappresentanti, nominati per la costituzione di FEDERMANAGER PUGLIA dai Sindacati Territoriali AIPDAI, Sindacato Provinciale Dirigenti di Azienda di Brindisi, AJDAI, indire le prime elezioni degli Organi Statutari, nominare la Commissione Elettorale e convocare la prima Assemblea Ordinaria.

Art. 43 Anzianità di iscrizione

Ai fini della anzianità di iscrizione al Sindacato, per gli iscritti provenienti da altre Associazioni/Sindacati aderenti a Federmanager, si terrà conto della data di iscrizione a tali Associazioni/Sindacati.

Art. 44 Rapporti con altre normative

In caso di discordanza tra il presente Statuto e lo statuto Federmanager, prevale quanto previsto dallo Statuto Federmanager.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni ed allo Statuto Federmanager.

Art. 45 Definizioni

Per mandato si intende il periodo triennale intercorrente tra due elezioni del Consiglio Direttivo.

Le maggioranze previste dal presente Statuto per le delibere del Consiglio Direttivo sono definite come segue:

- Maggioranza qualificata: è costituita da almeno i due terzi degli aventi diritto al voto (indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti e/o astenuti), con

arrotondamento all'intero superiore;

- Maggioranza qualificata dei presenti: è costituita da almeno i due terzi dei

Consiglieri presenti, con arrotondamento all'intero superiore;

- Maggioranza semplice: essa è costituita da almeno la metà degli aventi diritto al voto (indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti e/o astenuti), con arrotondamento all'intero superiore;

- Maggioranza: è costituita da almeno la metà più uno dei presenti, con arrotondamento all'intero superiore. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede al momento del votazione.

Art. 46 - Nomina del Presidente per il mandato successivo a quello del 2008.

A parziale deroga a quanto previsto dall'art. 31 primo capoverso, per l'applicazione di esso non si tiene conto del primo mandato iniziato nel 2008. Pertanto alla Presidenza successiva a quella del 2008 può essere riconfermato il Presidente in carica (seguito poi da un Presidente appartenente ad altra Delegazione) oppure nominato un diverso Presidente appartenente ad una qualsiasi Delegazione, compresa quella BA-LE-FG-BAT, al quale si applicherà il vincolo dei due mandati consecutivi secondo quanto previsto dall'art. 31 secondo capoverso.

F.to Valerio Quarta - Emanuela Brunetti Notaio segue impronta del sigillo.